

Sentenza del 19/01/2024 n. 2042 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

La Sorima Srl, società esercente l'attività di imbarco e sbarco, gestione di aree e terminals, nell'area portuale V, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia la cartella di pagamento con la quale Equitalia Polis Spa le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 49.169,33 per il mancato pagamento in favore della società Veritas Spa (società subentrata ad ASP nelle gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia) della "tariffa di smaltimento rifiuti ed oneri accessori" relativi alla fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, pulizia delle strade e dei piazzali siti in Chioggia Porto.

La società ricorrente esponeva che l'attività di raccolta e gestione dei rifiuti era stata gestita, in proprio, mediante incarico allo smaltimento a ditte specializzate come previsto dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico predisposto dalla capitaneria del Porto di Chioggia.

2. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che respingeva il gravame proposto dalla società Veritas Spa sul presupposto che risultava operativa la normativa contenuta nel D.M. Trasporti e della Navigazione 14 novembre 1994, con conseguente obbligo allo smaltimento dei rifiuti da parte della società Sorima e operatività della normativa di esclusione di cui all' art. 62 , comma 5, D.Lgs. n.507/1993 .

3. A seguito del ricorso per cassazione proposto da Veritas Spa questa Suprema Corte, con ordinanza n. 31058/2018, riteneva fondati i motivi di ricorso con cui era stata lamentata l'erroneità della decisione della Commissione Tributaria Regionale la quale aveva ritenuto applicabile la disciplina contenuta nel D.M. del 14.11.1994 ed operante l'ipotesi di esclusione dall'onere tariffario di cui all' art. 62 , comma 5, del D.Lgs. 507/1993 , nonostante nel porto di Chioggia non fosse stata, all' epoca, istituita alcuna Autorità portuale.

I giudici di legittimità, nella detta pronunzia, hanno osservato che: "L' art. 62 , comma 5, D.Lgs. n. 507 del 1993 esclude" dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri". L' art. 21 , comma 8, D.Lgs. n. 22 del 1997 , nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti statuisce che: "sono fatte salve le disposizioni di cui all' art. 6 , comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e relativi decreti attuativi". L' art. 6 , comma 1, lett. c) legge n. 84

del 1994 istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l'altro, di "affidamento e controllo dell'attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione". Il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 14.11.1994 all'art. 1 precisa che "i servizi di interesse generale nei porti, di cui all' art. 6 , comma 1, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale"...vanno identificati anche nei "servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti", rilevando che dall'esame di tale quadro normativo emergeva univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come Spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientrava nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica, derivandone per esclusione, che la relativa attività era sottratta alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass.23583/2009)".

Nell' evidenziare che presupposto di tale affermazione era, tuttavia, la intervenuta istituzione dell'Autorità portuale osservavano che alla luce della normativa vigente in tema di "Riordino della legislazione in materia portuale" non era contemplato il porto di Chioggia con la conseguenza che, al momento dei fatti oggetto di causa, non essendo stata istituita l'Autorità portuale del comune di Chioggia non si era verificata la condizione tale da escludere il potere impositivo del comune di Chioggia e che non sussisteva alcuna illegittimità del regolamento comunale istitutivo della TIA nella parte in cui non escludeva dalla tassazione sui rifiuti le aree portuali, non sussistendo la contestata carenza di potere impositivo in carico al comune in mancanza dell'istituzione dell'Autorità Portuale.

4. La Commissione Regionale, pronunciando in sede di rinvio con sentenza n. 899/2021, ha accolto il ricorso di Veritas Spa, confermando "... la competenza generale alla riscossione in capo al Comune il quale legittimamente ha disciplinato la materia col regolamento istitutivo della TIA che, per quel che in questa sede rileva, non escludeva dalla tassazione sui rifiuti le aree portuali".

I giudici di appello hanno, altresì, precisato che il servizio gestito dal comune di Chioggia (e per esso da Veritas) in tutto il territorio comunale, "... comprende oltre ad attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti anche costi fissi per la gestione del servizio medesimo remunerati attraverso la parte fissa di tariffa. La Tia si compone, infatti, di una parte fissa (che copre i costi per i servizi "comuni", gli investimenti per gli impianti e i relativi ammortamenti, il costo del personale, ecc.) e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fornito. Le fatture di pagamento emesse da Veritas erano tutte relative solo alla parte fissa della tariffa, il cui onere spetta all'utente del servizio a prescindere dall'eventuale conferimento dei rifiuti prodotti a soggetti terzi che, ove ammissibile in relazione alla natura del rifiuto, consente esclusivamente una riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa".

5. Avverso tale pronuncia Sorima Srl ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito la società Veritas Spa con controricorso.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 384 , secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Commissione Tributaria Regionale ommesso di pronunciarsi sulla domanda secondo cui posto che le aree detenute da Sorima Srl, producono solo ed esclusivamente rifiuti speciali che vengono interamente auto smaltiti dette aree sono esenti da tassazione nonché ai sensi dell' art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ommesso esame delle prove documentali prodotte comprovanti che la società produceva solo rifiuti speciali che provvedeva ad auto smaltire.

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell' art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 384 , secondo comma, cod. proc. civ. e art. 12 preleggi nonché ai sensi dell' art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione di legge per non avere applicato correttamente l'art. 62, terzo comma, D.Lgs. 597/93.

2.1. Deduce che i giudici del rinvio avevano disatteso ed ommesso di prendere in considerazione i rilievi sollevati dalla Suprema Corte la quale aveva evidenziato in modo chiaro al punto 6) della pronunzia il tema a cui si sarebbe dovuto attenere il giudice di appello, specificando che la legge riserva un diverso trattamento ai rifiuti urbani, agli assimilati ed ai rifiuti speciali sicché una volta considerato il fatto provato in causa e cioè che Sorima Srl, come impresa portuale, produceva solo rifiuti speciali che provvedeva ad auto smaltire, ai giudici del merito non restava, che applicare la norma di legge prevista dall' art. 62 comma 3° del D.Lgs. 507/93 e non anche il primo comma che riguarda i rifiuti urbani.

3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell' art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell' art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ., non essendosi i giudici del rinvio uniformati al decisum della Suprema Corte nonché violazione dell' art. 12 preleggi per errata interpretazione della sentenza ed ancora ai sensi dell'art. 360 primo comma, nn. 4 e 5., cod. proc. civ., ommesso esame e valutazione di un elemento di fatto decisivo per il giudizio provato documentalmente ed ammesso dalla stessa controparte circa la esclusiva produzione di solo rifiuti speciali nelle aree detenute smaltiti autonomamente.

Lamenta che la Commissione Tributaria Regionale disattendendo, di fatto, il principio di diritto enunciato dalla Corte ed interpretando la sentenza della Suprema Corte in modo non corretto aveva erroneamente affermato che la legge non contiene alcuna "esenzione" dell'imposta e che la stessa trovi sempre e comunque applicazione godendo il contribuente, al più, di una sola riduzione della tariffa, non considerando la comprovata tipologia di rifiuti prodotti dalla contribuente.

3.1. Parte ricorrente ha, infine dichiarato di riproporre tutte le ragioni non decise dai giudici di merito in quanto ritenute assorbite.

4. Le censure formulate con tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi, sono da ritenere prive di fondamento per le ragioni appresso specificate.

4.1. Osserva il Collegio che l'impugnazione si fonda su di una non condivisibile lettura dell'ordinanza n. 31058/2018 dalla quale emerge chiaramente che la Suprema Corte ha statuito un diverso principio di diritto riconoscendo la competenza del comune di Chioggia a regolamentare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nelle aree portuali, stante la mancata costituzione dell'Autorità portuale, e la conseguente legittimità della pretesa tariffaria de qua avente pacificamente ad oggetto la corresponsione della parte fissa della tariffa, oggetto della cartella di Equitalia Polis Spa, inequivocabilmente precisando che oggetto del contendere erano le fatture relative alla parte fissa della tariffa il cui onere ricade anche su coloro che producano solo rifiuti speciali, per i quali, la disciplina di settore contempla esclusivamente una incidenza sulla sola parte variabile della tariffa medesima.

4.2. Nessuna omissione o violazione di legge, dunque, può essere imputata al giudice del rinvio che si è, invece, perfettamente uniformato al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte ribadendo, peraltro, la specificità della fattispecie oggetto di giudizio e, cioè, la doverosità della corresponsione della parte fissa della tariffa, oggetto della cartella di Equitalia.

4.3. Del resto una simile impostazione è perfettamente in linea l'indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte in materia.

Va osservato, invero, che questione controversa attiene ai presupposti impositivi della quota fissa della tariffa di igiene ambientale, c.d. TIA, disciplinata dall'art. 49 del c.d. "decreto Ronchi" (il D.Lgs. n. 22 del 1997, successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488). In dichiarata attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, tale norma ha stabilito l'obbligo dei comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, ha previsto l'istituzione, da parte dei comuni medesimi, di una "tariffa" per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, "composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (comma 4). Con successivo regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, di cui al comma 5 della stessa norma. Ai sensi del comma 3 è tenuto al pagamento della tariffa "chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale"; il comma 14 ne prevede poi una riduzione nei casi in cui il produttore di rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazione rilasciata da chi effettui il recupero) di aver avviato detti rifiuti al recupero. A differenza della normativa sulla TARSU, l'art. 49 del "decreto Ronchi" stabilisce, pertanto, che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti e che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti "esterni" (come già statuiva l'abrogato art. 268 del r.d. n. 1175 del 1931, sostituito dall'art. 21 del D.P.R. n. 915 del 1982, in

relazione all' art. 9 del decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989).

Secondo i criteri di commisurazione del prelievo, di cui al comma 4 del citato art. 49, la TIA è suddivisa 'in una parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio - ivi compreso quello dello Spazzamento delle strade -, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) ed in una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione). I criteri di determinazione di tali due parti della TIA sono contenuti nel citato D.P.R. n. 158 del 1999 , che prevede indici costruiti, tra l'altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche. Ai sensi dell' art. 49 , comma 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997 l'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l'esclusione dal pagamento dell'imposta, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale tariffa, con una disposizione analoga al comma 2 dell' art. 67 del D.Lgs. n. 507 del 1993 in tema di TARSU.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2009 , la TIA, a differenza della TARSU, ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. Tale differenza si ripercuote anche sull'entità del prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo, determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61 , comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993), per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale copertura del costo dei servizi. Tenuto conto della funzione innanzi indicata, va affermato che la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

4.3. Nessun errore di interpretazione né alcuna violazione dei principi di diritto affermati in sede di annullamento e tampoco alcuna omessa valutazione di fatti decisivi possono essere fondatamente contestati al giudice del rinvio che, con la decisione oggetto del presente giudizio, preso atto della fattispecie di causa (l'omesso pagamento da parte di Sorima della quota fissa della tariffa di igiene ambientale) ha correttamente fatto applicazione delle disposizioni di legge che la disciplinano e dei principi affermati dall'ordinanza di rinvio e dalla pacifica giurisprudenza di legittimità.

5. La Commissione Tributaria Regionale non solo non ha in alcun modo omesso di considerare un fatto documentalmente provato in giudizio (la produzione di soli rifiuti speciali) ma ne ha

esplicitamente dato conto affermando e ribadendo che tale circostanza fosse, ai fini del decidere, del tutto inconferente, non consentendo di escludere la doverosità del pagamento di quella parte di tariffa che, come affermato anche dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, deve in ogni caso coprire i costi fissi di gestione del servizio.

5.1. Da ciò discende la infondatezza di tutte le censure proposte ed il conseguente rigetto del ricorso.

5.2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , come modificato dalla legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza